



Regione Umbria
Assemblea legislativa

Palazzo Cesaroni
Piazza Italia, 2 - 06121 PERUGIA
Tel. 075.576.3042
<http://www.consiglio.regione.umbria.it>
e-mail: andrea.fora@alumbria.it

Gruppo assembleare
Patto Civico per l'Umbria
Il Presidente

Perugia, 27 febbraio 2023

APPROVATO

- Alla Presidente della II Commissione Consiliare
Valerio Mancini

Oggetto: Trasmissione emendamenti atto 1523

Gentile Presidente,

Le invio per la commissione II gli emendamenti all'atto 1523

Distinti saluti.

Andrea Fora

U.B. Nei suddetti emendamenti ha
apposto la firma il Consigliere
Bettarelli (prot. n. 20230002032 del
17-3-2023)

Proposta di legge regionale n. 1523/2022

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).”

Emendamento

All'art. 7, comma 1, alinea *“Articolo 157”*, apportare le seguenti modifiche:

- 1) sostituire il comma 2 con il seguente: *“2. Sono iscritte nell'Elenco regionale le fattorie sociali di cui all'articolo 153, comma, 3, lettera b), riconosciute ai sensi dell'articolo 156”*;
- 2) al comma 6:
 - nel primo periodo, prima della parola *“prescritte”* inserire: *“ove”*;
 - nel secondo periodo, dopo le parole *“Le fattorie sociali”* e prima di *“devono”* inserire le seguenti: *“, laddove sia previsto dalla normativa di settore,”*. Inoltre, sostituire le parole *“devono aver stipulato”* con le seguenti *“possono, ove previsto dalla normativa di settore, stipulare”*.

Relazione illustrativa

La finalità dell'emendamento è quella, innanzitutto, di coordinare il comma 2, come riformulato ai sensi del presente emendamento, con l'art. 153, comma 3, lettera b), il quale prevede che nell'elenco regionale di cui trattasi risultino iscritte, appunto, le fattorie sociali - intendendo per tali i soggetti di cui alla lettera a), del predetto art. 153, comma 3 - le quali, ai sensi dell'art. 156, devono essere in possesso, per la iscrizione, dei requisiti previsti ai commi 1 e 2 di detto art. 156.


Inoltre, per la forma verbale utilizzata, la formulazione vigente del citato comma 2 lascerebbe intendere, diversamente da quanto risultante dalle altre disposizioni contenute nella proposta di legge regionale, che la iscrizione nell'elenco non ha natura cogente e non costituisce *conditio sine qua non* per l'esercizio dell'agricoltura sociale.

La proposta emendativa inerente al comma 6 si rende indispensabile per ragioni di coerenza e di coordinamento sia con il precedente art. 153, comma 6, sia con l'art. 2, commi 5 e 6, della legge n. 141 del 2015, sia con gli artt. 1, comma 3, e 3, comma 3, del DM n. 12550 del 21 dicembre 2018. Invero, i parametri normativi richiamati prevedono espressamente che le attività di agricoltura sociale possono (non devono) essere svolte in

collaborazione o in accordo (partenariato) con i soggetti pubblici e privati ivi previsti nella misura in cui il ricorso a tali forme sia previsto dalla normativa di settore.

Parimenti, la normativa di settore non prevede l'assoggettamento generalizzato e *tout court* dei soggetti legittimati a svolgere l'agricoltura sociale a regimi autorizzatori o di accreditamento a meno che ciò non sia testualmente previsto dalla normativa di settore.

Le medesime considerazioni sono estensibili, *mutadis mutandis*, nell'ipotesi di ricorso alle prestazioni di figure professionali il cui utilizzo è obbligatorio qualora sia in tal senso disposto dalla normativa di settore (cfr. art. 3, comma 3 con art. 4, comma 2, del DM 12550 cit.)

PATTO CUICO EL UMBRIA


Proposta di legge regionale n. 1523/2022

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).”


Emendamento

All'art. 3, comma 1, alinea “Art. 153”, comma 3, lettera a), sostituire le parole “*indicati al comma 1*” con le seguenti: “*di cui all'articolo 2, comma 1, della L. n. 141/2015*”.

Relazione illustrativa

La finalità dell'emendamento è quella di individuare anche a livello regionale, in coerenza rispetto a quanto previsto dalla normativa statale, le tipologie di attività riconducibili nell'ambito definitorio di agricoltura sociale tramite il rinvio all'art. 2, comma 1, della legge n. 141 del 2015.

Il richiamo “mobile” alla disposizione statale consente, altresì, di recepire nell'ordinamento regionale qualsiasi modifica *medio tempore* introdotta o che verrà introdotta nella normativa statale quanto alla definizione di agricoltura sociale.

PATTO UNICO PER L'UMBRIA


Proposta di legge regionale n. 1523/2022

“Ulteriori modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 2015, n. 12 (Testo unico in materia di agricoltura).”


Emendamento

All'art. 6, comma 1, alinea “Articolo 156”, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
“b) le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 2, comma 4, della L. n. 141/2015, le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione”

Relazione illustrativa

Per ragioni di coerenza, organicità e tassatività del testo normativo, è indispensabile che tutti i soggetti legittimati e, pertanto, oltre che l'imprenditore agricolo, anche la cooperativa sociale di cui alla legge n. 381/1991, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2, comma 4, della legge n. 141/2015, risulti in possesso del requisito professionale conseguito a seguito della frequentazione del corso di formazione per “operatore di agricoltura sociale” ai fini del riconoscimento di operatore di agricoltura sociale e della succedanea iscrizione nell'elenco regionale delle fattorie sociali di cui all'art. 157.

PATTO CIVICO PER L'UMBRIA



(Sostituzione dell'articolo 4 dell'atto n. 1523/2022)

1. L'articolo 4 dell'atto n.1253/2022 è sostituito dal seguente:

"Art. 4

(Modificazioni e integrazioni all'articolo 154 della l.r. 12/2015)

1. All'articolo 154 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: "didattica" è sostituita dalla seguente: "sociale";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Gli edifici e i luoghi in cui si svolgono le attività di fattoria sociale devono possedere i requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi ed igienico – sanitari, previsti dalle specifiche normative di settore ed essere conformi alla normativa in materia di sicurezza dei luoghi lavoro, accessibilità e superamento delle barriere architettoniche e gestione delle risorse ambientali.";

c) al comma 6 dopo le parole: "dell'articolo 153, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "lettera b),";

d) al comma 6 le parole: "153 e gli operatori di cui all'articolo 155" sono sostituite dalle seguenti: "2 comma 1 lettere a), b), c) e d) della L. 141/2015";

e) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

"6.bis. La somministrazione di pasti e bevande nell'ambito dell'esercizio dell'attività di fattoria sociale può avvenire, esclusivamente, nei confronti dei soggetti destinatari delle predette attività, nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie. In tali situazioni, devono essere utilizzati bevande e cibi prodotti, lavorati e trasformati nel territorio regionale, fatti salvi i casi di obiettiva indisponibilità di alcuni prodotti in ambito regionale o di necessità dovute a particolari esigenze alimentari di soggetti ospiti della fattoria sociale.".

Relazione

Con il presente emendamento si apportano soltanto modifiche formali finalizzate a sostituire le espressioni "agricoltura sociale" con quella di "fattoria sociale" e a correggere un refuso della legge vigente laddove menziona le fattorie didattiche in luogo delle fattorie sociali. L'impianto sostanziale dell'articolo 4 dell'atto n. 1523 resta immutato.

Emendamento n.2

(Sostituzione dell'articolo 6 dell'atto n. 1523)

1. L'articolo 6 dell'atto n.1253/2022 è sostituito dal seguente:

"Art.6

(Sostituzione dell'articolo 156 della l.r. 12/2015)

1. L'articolo 156 della l.r. 12/2015 è sostituito dal seguente:

"Articolo 156

(Riconoscimento delle fattorie sociali)

1. Possono essere riconosciuti nel territorio regionale come operatori dell'agricoltura sociale, le fattorie sociali esercitate dai seguenti soggetti:

a) gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, in forma singola o associata, i quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale e possiedono all'interno della propria organizzazione, almeno, un soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione per operatore di agricoltura sociale istituito o riconosciuto dalla Regione, in esito al quale è stato rilasciato un attestato di partecipazione;

b) le cooperative sociali di cui alla L. n. 381/1991 le quali esercitano, ovvero programmano di svolgere sulla base di specifici progetti, attività di agricoltura sociale, possiedono un fatturato derivante dall'esercizio delle attività agricole nella misura prescritta dall'articolo 2, comma 4, della L. n. 141/2015, nonché, almeno, un

soggetto qualificato che ha frequentato un apposito corso di formazione di operatore di agricoltura sociale di cui alla lettera a).

2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali di cui al medesimo comma 1 devono possedere, inoltre, i requisiti soggettivi prescritti dall'articolo 160, comma 1, nonché gli ulteriori requisiti definiti con le disposizioni regolamentari di cui al comma 4.

3. Gli imprenditori agricoli e le cooperative sociali, in possesso dei requisiti indicati ai commi 1 e 2, che intendono operare quali fattorie sociali, presentano una apposita istanza di riconoscimento alla struttura regionale competente la quale procede, previa verifica del possesso dei requisiti, al riconoscimento e all'iscrizione della fattoria sociale nell'Elenco regionale di cui all'articolo 157.

4. La Giunta regionale, con il regolamento di attuazione di cui all'articolo 163, comma 1, lettera o) definisce le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo."

Relazione

Con il presente emendamento si apportano, soprattutto, modifiche finalizzate a sostituire l'espressione "operatori di agricoltura sociale" presente nella rubrica con quella di "fattorie sociali" e a chiarire che le cooperative sociali, e non solo gli imprenditori agricoli, devono possedere almeno, un soggetto qualificato che abbia frequentato un apposito corso di formazione di operatore di agricoltura sociale. L'impianto sostanziale, per la parte restante dell'articolo 6 dell'atto n. 1523 resta immutato.

Emendamento n.3

(Modificazione dell'articolo 159 della l.r. n.12/2015, come sostituito dall'articolo 9 dell'Atto n. 1523/2022)

1. Il comma 4 dell'articolo 159 della l.r. n.12/2015, come sostituito dall'articolo 9 dell'atto n. 1523, è sostituito dal seguente:

"4. L'agenzia per il diritto allo studio universitario dell'Umbria (ADiSU), le aziende sanitarie territoriali, e gli enti locali che gestiscono mense scolastiche e ospedaliere, possono prevedere nelle procedure di gara ai fini della valutazione delle offerte, quanto disposto dall'articolo 6, comma 1 della L. n. 141/2015 e dall'articolo 144, comma 1 del decreto legislativo 8 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)."

Relazione

Con il presente emendamento si apporta soltanto una modifica formale al testo nel senso che viene soppressa la parte del testo che riproduceva, ancorché parzialmente, il contenuto della normativa statale a cui il comma 4 rinvia.

Emendamento n.4

(Modificazione dell'articolo 10 dell'atto n. 1523/2022)

1. All'articolo 159 bis della l.r. n.12/2015, introdotto dall'articolo 10 dell'atto n. 1523/2022, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6. La Giunta regionale con propria deliberazione può disciplinare il procedimento di nomina e designazione dei componenti dell'Osservatorio."

Relazione

Con il presente emendamento si aggiunge un comma al fine di prevedere la competenza della Giunta regionale nell'adozione di una apposita deliberazione recante la disciplina del procedimento di nomina e designazione dei vari componenti dell'Osservatorio.

Emendamento n.5

(Sostituzione dell'articolo 12 dell'atto consiliare n. 1523)

1. L'articolo 12 dell'atto consiliare n. 1523 è sostituito dal seguente:

" Art.12

(Modificazioni all'articolo 163 della l.r. 12/2015)

APPROVATO

1. All'articolo 163 della l.r. 12/2015 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla lettera h) le parole: "di fattoria didattica e di fattoria sociale, ai sensi degli articoli 143, comma 6, 150, comma 6, e 156, comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "e di fattoria didattica, ai sensi degli articoli 143, comma 6, e 150, comma 5";
- b) alla lettera i), alla fine, la parola: "3" è sostituita dalla parola: "8";
- c) la lettera o) è sostituita dalla seguente:
"o) le modalità operative per l'attuazione della disciplina per il riconoscimento delle fattorie sociali ai sensi dell'articolo 156, comma 4."

Relazione

Con il presente emendamento si apportano soltanto modifiche formali finalizzate a sostituire l'espressione "agricoltura sociale" con quella di "fattoria sociale" e a correggere un refuso della legge vigente in materia di fattorie didattiche.

Emendamento n.6

(Modificazione dell'articolo 165 della l.r. n.12/2015)

- 1. Al comma 2, dell'articolo 165 della l.r.12/2015 dopo le parole: "153, comma 3," sono aggiunte le seguenti: "lettera b)".

Relazione

Con il presente emendamento si apportano soltanto modifiche formali finalizzate ad evitare confusione terminologica.

APPROVATO

Le disposizioni di cui alle presenti proposte di emendamento non determinano oneri a carico del bilancio regionale.

giunta di pubblicità all'esponente
della giunta regionale Prot. n. 1772 del 8/03/23 - Atto n. 152

→ "Heifer" più discreta" sono
costituite dalle seguenti:
"discreta"

APPROVATO

28/03/2023



Relazione tecnica e economica.

Il presente esponente risponde all'esigeva di
garantire l'effettiva istituzione dell'osservatorio
regionale sull'Agricoltura Sociale, a cui
deve essere garantita nel corso di cui le
teste di legge prevede la sola "FAO" in
cui alle Giunte regionali di disinquinare i
contenitori di costituzione e di nome di cui
componente -

Il presente esponente risponde a tutte
esigeva alimentari e non sempre
ovvi per il bilancio regionale -